

**DELIBERA N. 95 /13/CSP**  
**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' CANALE ITALIA S.R.L. (FORNITORE  
DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE CANALE ITALIA 84)  
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5 TER,  
COMMI 1, 3 E 5 DELLA DELIBERA N. 538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED  
INTEGRAZIONI**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 settembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1 comma 6, lett. b), n. 14 e s.m.i.;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73 e in particolare l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e s. m. i.;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e s. m. i.;

VISTO l'atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – cont. n. 50/13/DISM - PROC. 2516/ZD - datato 6 maggio 2013 e notificato in data 20 maggio 2013 alla società Canale Italia S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito locale Canale Italia 84 che ha contestato la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5 ter commi 1, 3 e 5 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 14 marzo 2013; in particolare, dalle ore 07.02.31 circa alle ore 07.02.45 circa, dalle ore 07.30.16 circa alle ore 07.31.22 circa, dalle ore 07.32.30 circa alle ore 07.32.42 circa, dalle ore

15.01.29 circa alle ore 15.01.42 circa e dalle ore 15.29.13 circa alle ore 15.29.21 circa è andato in onda un messaggio promozionale di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzato dalla presenza sullo schermo televisivo delle scritte “*messaggio promozionale*”, “*per parlare personalmente con il maestro chiama 899991012*”, “*per parlare personalmente con il prof. Gennaro chiama 899600048*” e “*per parlare personalmente con Gabriella chiama 899600082*”; dalle ore 07.02.45 circa alle ore 07.29.28 circa, dalle ore 07.32.42 circa alle ore 07.59.25 circa, dalle ore 08.00.32 circa alle ore 10.00.08 circa, dalle ore 10.20.10 circa alle ore 12.00.26 circa, dalle ore 13.30.25 circa alle ore 13.40.07, dalle ore 15.01.43 circa alle ore 15.28.26 circa sono andate in onda televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e relative a beni e a servizi di cartomanzia caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899606222, 899430007, 899706060, 899706061, 899193030, 899430073, 899903062, 899995005, 899193030, 899430073, 899995005, 899885066, 899262728, 899313303, 899885002, 899102105, 899313331, 899230202, 899885002, 899885088, 899885066, 899800884, 899800882, 899309040, 899121437, 899903092, 899430054, 899430008 e 899430009 che si sono indotte ad utilizzare ( es. alle ore 07.11.35 circa) anche con scritte del tipo “*chiamata strepitosa*”;

RILEVATO che la società sopra menzionata non ha presentato scritti difensivi nei termini assegnati, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 5-ter alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e relative a beni e a servizi di cartomanzia, tra le ore 7:00 e le ore 23:00 (comma 1) e che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (comma 3);

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 5-ter, comma 5 nel corso della trasmissione della pubblicità e della telepromozione, in cui si faccia uso di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, deve essere inserita l’informativa, mediante scritte in sovrapposizione chiaramente percepibili ovvero mediante avviso verbale, della facoltà, per l’utente, di attuare il blocco selettivo delle chiamate verso le stesse numerazioni, facendone richiesta al proprio operatore telefonico;

RITENUTO che le televendite in questione, oltre ad essere state trasmesse tra le ore 7:00 e le ore 23:00, riportano sullo schermo televisivo in sovrapposizione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che si inducono a chiamare;

RITENUTO che i messaggi promozionali in questione promuovono l’uso di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, senza l’inserimento dell’informativa, mediante scritte in sovrapposizione chiaramente percepibili ovvero mediante avviso verbale della facoltà per l’utente di attuare il blocco selettivo delle chiamate verso le stesse numerazioni, facendone richiesta al proprio operatore telefonico;

RITENUTO che il comportamento del servizio di media audiovisivi in ambito locale Canale Italia 84 integra la violazione delle disposizioni contenute nell’art.5 ter, commi 1, 3 e 5 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni nel corso della trasmissione della programmazione televisiva sopra riportata;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’ art. 51, comma 1, lett.

b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione del rilevante numero di episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate verificatesi in fascia oraria non consentita nella medesima giornata di programmazione televisiva, tali da comportare notevoli effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; in particolare, la predetta società, nel non presentare scritti difensivi ovvero richiesta di audizione, non ha cooperato allo svolgimento della relativa attività istruttoria;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società Canale Italia S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 11.036.331,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla violazione con la medesima azione –formale di illeciti amministrativi quando con una condotta unica sono violate più disposizioni normative - di dover determinare la sanzione nella misura di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) corrispondente a tre volte il doppio del minimo edittale pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) secondo il principio del cumulo giuridico;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

### **ORDINA**

alla società Canale Italia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito locale Canale Italia 84, con sede in Rubano (PD), alla via Pacinotti nr.18 di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 95/13/CSP”*, entro trenta giorni dalla notificazione del

presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 95/13/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 settembre 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani